



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 1 di 8



REGIONE DEL VENETO

**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014**

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura (PSA)**1. Misura****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 54
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	Misura 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
Sotto Misura	-
Finalità	Promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali
Beneficiari	Imprese acquicole che effettuano attività di piscicoltura di tipo estensivo
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S2.5, S2.6, S3.8 (art. 51.1.a, c), S3.9 (art. 54.1.c) e S3.10

1.2 Descrizione degli Obiettivi della misura

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio.

Tale esigenza incontra positivamente gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

In questo contesto, la Misura 2.54, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, permette di sostenere metodi di acquacoltura sostenibili e che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.



d0061ff1



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 2 di 8

Il presente bando è relativo all'erogazione di sovvenzioni per sostenere metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione di siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 508/2014.

Rispetto agli allevamenti intensivi, la vallicoltura estensiva tradizionale è caratterizzata da una produttività che è determinata in larga parte dalla capacità di carico degli ambienti acquatici ed è quindi contraddistinta da pratiche colturali che non sovrastano e non destabilizzano i cicli naturali delle zone umide di transizione, ma anzi si integrano in essi. L'interesse del vallicoltore è infatti quello di garantire l'equilibrio ecologico della valle da pesca, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente, al fine di assicurare la sopravvivenza delle specie allevate e quindi la redditività. Se correttamente indirizzate, le pratiche colturali estensive rappresentano un esempio concreto di approccio ecosistemico in acquacoltura e una delle modalità di sviluppo sostenibile nelle aree umide. Nei secoli, la vallicoltura ha contrastato la semplificazione ambientale delle aree costiere (lagunari e rurali) e ha contribuito alla conservazione di determinate zone umide: oggi le peculiarità naturalistiche delle valli estensive tradizionali sono elementi misurabili e che determinano un elevato grado di naturalità, sostengono la biodiversità e valorizzano il contesto paesaggistico e le caratteristiche tradizionali delle aree dedite all'acquacoltura. Il limite dell'allevamento estensivo è certamente costituito dalle basse rese per unità di superficie se rapportate all'estensione della valle da pesca. Proprio per questo, il contributo è identificabile in una compensazione annuale per il mancato guadagno connesso alla messa in atto di pratiche estensive tradizionali in aree Natura 2000, soggette a determinati vincoli ambientali e contraddistinte da elevati valori di biodiversità e di sostenibilità. Il rispetto di criteri naturalistici definiti è il requisito minimo per l'ammissibilità del mancato guadagno, corrispondente al differenziale fra il margine lordo per unità di superficie acquicola con produzione ittica ottenuta col metodo estensivo tradizionale, rispetto a pratiche che non devono tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione ambientale connesse all'attuazione della rete Natura 2000.

Ad esempio, una regolazione "naturalistica" dei livelli idrici, che garantisca le condizioni idonee all'allevamento ittico e parallelamente assicuri la presenza di superfici sempre emerse (barene e piccole isole) quali habitat di nidificazione, rappresenta una pratica di acquacoltura sostenibile che tutela la biodiversità. Analogamente, le condizioni dulciacquicole sono elemento essenziale per la formazione di un mosaico di habitat oggetto di tutela della Direttiva 92/43/CEE quale base per la sosta e la riproduzione della fauna (i.e. porzioni di fragmiteto e altre aree umide con vegetazione igrofila).

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese acquicole che effettuano attività di piscicoltura di tipo estensivo
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP



d0061ff1



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 3 di 8

OPERAZIONE A REGIA
Il richiedente deve aver applicato metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione di siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 508/2014.

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi relativi all'applicazione di metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

In particolare, l'art. 54, comma 2, prevede che il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Il contributo è individuabile nella compensazione annuale, riferita all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, per il mancato guadagno conseguente alla ridotta produttività ittica delle specie di maggior interesse commerciale di una determinata superficie acquea a bassa salinità.

I criteri minimi per l'ammissibilità alla contribuzione sono i seguenti:

- allevamento di acquacoltura estensiva incluso in un'area della Rete Natura 2000, compreso un buffer di 500 metri;
- presenza di formazioni barenali con vegetazione autoctona tipica ed eventuali vasche e canali con argini in terra;
- gestione dei livelli idrici che, nel periodo dal 01 marzo al 31 luglio, preveda la tutela di nidi e coppie di avifauna nidificanti a terra;
- esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea al di fuori del periodo dal 01 marzo al 31 luglio;
- regolamentazione dell'attività venatoria all'interno della valle che preveda un massimo di due giornate di caccia alla settimana e divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 158.532,00= di cui:

- Euro 79.266,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 55.486,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 23.779,80= (15%) quota Regione del Veneto.

1.6 Limite massimo di compensazione

Per le compensazioni previste dalla presente Misura è fissato il limite massimo pari ad Euro 30.000,00=, oltre al costo sostenuto per la relazione di valutazione dei parametri ambientali della valle da pesca fino ad un valore massimo di Euro 5.000,00=.

1.7 Norme generali

d0061ff1



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 4 di 8

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n.181 dell’11 ottobre 2018.

2. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall’intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).
- presentare, in sede di Domanda di pagamento del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

In aggiunta a tale documentazione, il richiedente deve presentare:

- autodichiarazione relativa ai dati di fatturato riferiti all’anno per cui si richiede il contributo a compensazione, che corrisponde all’anno precedente a quello di presentazione della domanda (produzioni nette vendute suddivise per specie espresse in chilogrammi e ricavi della vendita al netto dell’IVA espressi in Euro);
- relazione tecnica contenente la descrizione e la localizzazione, su cartografia georeferenziata, degli ambienti dulciacquicoli presenti all’interno dell’area interessata e calcolo del rapporto tra la loro estensione e la superficie complessiva dell’area adibita ad acquacoltura estensiva di tipo tradizionale, nonché contenente i dati stagionali di semina e raccolta del pesce allevato, la frazione percentuale dell’eventuale prodotto allevato in forma semi-intensiva e la valutazione delle perdite naturali conseguenti alla semina di novellame, alle gelate invernali e alle anossie estive;
- dati stagionali di semina e raccolta del pesce allevato, compresa la valutazione delle perdite naturali conseguenti alla semina del novellame, alle gelate invernali ed alle anossie estive;
- la relazione dovrà contenere inoltre una descrizione degli interventi effettuati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda che hanno costituito servizi ambientali migliorativi rispetto all’ecosistema vallivo.



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 5 di 8

Si specifica comunque che la certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo del contributo a compensazione resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto, responsabile della redazione della relazione prevista per la presente misura.

Il beneficiario privato deve inoltre produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

4. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinare agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

In particolare, dovranno essere esclusi gli investimenti relativi agli allevamenti ittici dalle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. Salvo diverso motivato avviso della Commissione VIA, il divieto è riferibile solo alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, nonché ad interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi	C=0 Ic=0	0,7	



d0061ff1



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 6 di 8

	coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0,5 Ic=1 C=1 Ic >1		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,7	
T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media <=40	0,7	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,7	
R2	Il richiedente è in possesso dell'attestazione di partecipazione a corsi di formazione in campo ambientale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione è orientata alla sottrazione di N e P e alla fissazione di CO ₂ nella molluschicoltura di cui al par. 1 lett. c)	C=0 NO C=1 SI	0,2	
O2	Iniziative finalizzate ad azioni di conservazione <i>ex situ</i>	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O3	Iniziative finalizzate alla riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O4	Interventi finalizzati alla gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O5	Interventi che hanno costituito servizi ambientali migliorativi rispetto all'ecosistema vallivo	C=0 NO C=1 SI	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale.

La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.



d0061ff1



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 7 di 8

6. Intensità dell'aiuto

Il contributo è individuabile nella compensazione annuale per il mancato guadagno conseguente alla ridotta produttività ittica delle specie di maggior interesse commerciale di una determinata superficie acquea a bassa salinità.

Le cause di una riduzione della produzione sono attribuibili a:

- perdite di produzione dovute ai predatori appartenenti a specie particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE;
- mancato guadagno per unità di superficie produttiva, anche in relazione alla designazione dei siti Natura 2000.

Una compensazione congrua per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, risulta entro un massimale del 30% del valore della produzione annuale, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale.

La compensazione è calcolata in base alla formula di seguito riportata, fatto salvo il rispetto del tetto massimo pari al 30% del valore della produzione annuale:

$$C = VP \times (UI + UN + HD)$$

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro, riferito all'anno precedente la domanda di contributo;

UI: parametro legato alla comprovata presenza nelle aree di acquacoltura di interesse nei periodi autunnale e invernale di specie di uccelli ittiofagi (Marangone minore, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Falco pescatore, Cormorano, Airone cenerino). Il valore di questo parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base alla presenza regolare e significativa delle specie di uccelli ittiofagi, stabilito da Strutture pubbliche competenti in materia di biodiversità delle Amministrazioni regionali sulla base dei dati Natura 2000 ovvero da pubblicazioni e relazioni tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es. ISPRA, CNR, Università), per ogni singolo sito Natura 2000 interessato da impianti ittici;

UN: parametro legato alla comprovata nidificazione all'interno delle aree di acquacoltura di interesse delle seguenti specie di uccelli incluse nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Mignattaio, Spatola, Fenicottero, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Frattino, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna Comune e Fraticello). Il valore di tale parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base al numero di specie di interesse nidificanti, stabilito da Strutture pubbliche competenti in materia di biodiversità dell'Amministrazioni regionali sulla base dei dati NATURA 2000 ovvero da pubblicazioni e relazioni tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es. ISPRA, CNR, Università), per ogni singolo sito Natura 2000 interessato da impianti ittici;

HD: estensione degli habitat dulciacquicoli (formazioni di canneto, scirpeto e/o altra vegetazione igrofila, con acque a debole salinità) rispetto alla superficie complessiva dell'area destinata ad acquacoltura estensiva – valore pari a 0,02 per estensioni inferiori al 10% della superficie complessiva – valore pari a 0,05 per estensioni comprese tra il 10% e il 30% della superficie complessiva – valore pari a 0,10 per estensioni superiori al 30% della superficie complessiva).



d0061ff1



ALLEGATO Q DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 8 di 8

In aggiunta al contributo a compensazione sopra riportato, sono ammissibili a contribuzione i costi sostenuti dall'impresa per la valutazione dei parametri ambientali della valle (i.e. monitoraggi e perizie specialistiche) per un importo equivalente a Euro 5.000,00.

7. Elenco indicatori pertinenti la Misura

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

MISURA	CODICE INDICATORE	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
2.54 - Art. 54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2.1	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	2.2	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	2.4	Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica	Tonnellate
	2.5	Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo	Tonnellate
	2.6	Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontaria	Tonnellate
	2.7	Imprese acquicole che prestano servizi ambientali	Numero

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.



d0061ff1

